

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO, FURTO ed EVENTI SOCIO-POLITICI PER VEICOLI DI PROPRIETA' DEGLI AMMINISTRATORI Sez. A (Art. 23 legge 816/85 e successive m. e i.) e PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI Sez. B (Art.23 D.P.R. 333 del 3 Agosto 1990 - Adempimenti di Servizio)

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

per Compagnia	L'Impresa di assicurazione
per Contraente	L'Amministrazione comunale che stipula il contratto di assicurazione
per Assicurato	L'Amministrazione comunale, gli Amministratori e i Dipendenti del Comune il cui interesse è protetto dall'assicurazione
per Polizza	il documento che prova l'assicurazione
per Premio	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa
per Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro
per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
per Indennizzo	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro
per Broker	la società o la persona iscritta all'albo nazionale dei mediatori di assicurazione ai sensi della legge 792/84 e successive m. e i., cui il contraente abbia affidato l'assistenza e consulenza nella gestione del contratto
per franchigia	parte fissa del danno che rimane a carico dell'assicurato

CONDIZIONI SPECIALI E PREMESSA ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Sez. A - GARANZIA KASKO TOTALE - Relativamente agli Amministratori si precisa che:

La garanzia Kasko – Incendio – Furto – Eventi socio-politici - è prestata sulle autovetture di proprietà e/o locatè agli Amministratori (Sindaco e Assessori), per cui dette garanzie sono sempre valide e non sono limitate al solo periodo in cui gli Amministratori usano il veicolo per ragioni di rappresentanza o di servizio.

I veicoli di proprietà e/o in uso agli Amministratori per i quali si richiede la copertura assicurativa sono quelli che al momento del sinistro risultano, dalla carta di circolazione, a loro intestati e/o locati.

Pertanto il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità degli Amministratori proprietari.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento a registri o ad altri idonei documenti equipollenti.

Tali registri o altri equipollenti documenti dovranno essere messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dall'impresa di effettuare accertamenti e controlli.

Tale garanzia è inoltre prestata anche sulle autovetture di proprietà del Comune in uso agli Amministratori per motivi di servizio.

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione "Determinazione dell'ammontare del danno" si precisa che la garanzia è prestata, per tutti i rischi innanzi richiamati, a "**Primo Rischio Assoluto**" fino alla concorrenza di **€ 6.000,00 (seimila)** per autovettura, fermo restando il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, col limite di **€ 30.000** che deve intendersi quale massima esposizione della Compagnia assicuratrice per ciascun anno assicurativo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate.

La garanzia dei rischi garantiti è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 300,00 per ogni sinistro e veicolo danneggiato.

Ai fini della determinazione del premio di assicurazione l'Ente Contraente pertanto dichiara:

- a) Che il numero delle autovetture per i quali è prestata la garanzia assicurativa sono *** (n. **** auto degli Amministratori e n. *** di proprietà dell'Ente);
- b) Che il premio viene pattuito complessivamente per n. **** autovetture.

Sez. B - GARANZIA KASKO TOTALE - Relativamente ai dipendenti si precisa che:

1. La garanzia Kasko - Incendio - Furto - Eventi socio politici - è prestata sulle autovetture, di proprietà e/o locate ai dipendenti del Contraente nonché sulle autovetture di proprietà del Comune poste in circolazione per motivi di servizio o in occasione di missioni, limitatamente al tempo necessario al loro espletamento. Essa è operante per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse autovetture per conto e su autorizzazione del Contraente purché guidate dai dipendenti.
2. A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione "Determinazione dell'ammontare del danno" si precisa che la garanzia è prestata a "**Primo Rischio Assoluto**" fino alla concorrenza di **€ 5.000,00 (cinquemila)**, fermo restando il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, col limite di **€ 20.000** che deve intendersi quale massima esposizione della Compagnia assicuratrice per ciascun anno assicurativo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate.
La garanzia dei rischi garantiti è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 300,00 per ogni sinistro e veicolo danneggiato.
3. Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.
Per la identificazione di tali elementi e per il computo del premio di cui alla successiva condizione speciale n. 4) si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
 - data e luogo della trasferta;
 - generalità del dipendente;
 - numero dei chilometri percorsi.Tali registri o altri equipollenti documenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dall'impresa di effettuare accertamenti e controlli.

Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di N°. **.000 chilometri, che resta acquisito alla Compagnia.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni anno assicurativo o minor periodo il Contraente è tenuto a comunicare all'impresa l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per trasferte affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo. La differenza risultante dalla regolazione deve essere regolato nei quindici giorni dalla relativa comunicazione. Non sono previsti conguagli negativi.

4. Per quanto non espressamente derogato valgono le condizioni di Assicurazione stampate di seguito nel presente capitolato.

L'Ente, ai fini della determinazione del premio di assicurazione e della prestazione della relativa copertura, dichiara:

- Che il numero complessivo dei dipendenti ammonta a 37 unità;
- Che gli stessi effettuano annualmente n° **.000 di chilometri e che mediamente tali dipendenti ammontano a n° _**_ unità.

A. CONDIZIONI GENERALI COMUNI (Valide sia per la Sez. A che per la Sez. B)

A.1 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e per tutti gli Stati aderenti al sistema della carta verde.

A.2 DECORRENZA, PAGAMENTO DEL PREMIO, DURATA

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. la Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni dalla data di tale effetto.

Per le rate di premio successive alla prima e per ogni eventuale appendice a titolo oneroso, la Società avrà diritto al pagamento di quanto dovuto ugualmente entro i 45 giorni successivi alla data della scadenza/decorrenza.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società per il tramite del Broker.

Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., i premi scaduti e quelli successivi.

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque, più eventuale rateo, con scadenza alle ore 24,00 del giorno indicato in polizza di ogni anno. E' fatta comunque salva la facoltà per ciascuna delle parti, di rescindere il contratto al termine di ciascuna annualità previa disdetta da effettuarsi con un preavviso di 60 giorni.

Alla scadenza naturale il Contratto, essendo esclusa la facoltà di tacito rinnovo, si intende annullato senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

A.3 RINNOVO DEL CONTRATTO

Nonostante il Contratto è stipulato senza il tacito rinnovo, a richiesta dell'Ente, può essere prorogato di un solo anno in assenza della quale si intende estinto.

A.4 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C..

A.5 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente l'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

A.6 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

A.7 RINVIO DELLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

A.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60' giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 90 giorni. In caso di

recesso da parte della Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

A.9 GESTIONE DEL CONTRATTO/CLAUSOLA BROKER

L'Ente Contraente dichiara che, per l'espletamento della presente procedura, si è avvalso e si avvale della consulenza ed assistenza dello **Studio LOSASSO Broker Srl** – Via Rossini, 12 – 85100 POTENZA – P. IVA 01644640763 Albo Broker n. 1685/S e Registro R.U.I. n. B000064629 Telefax 0971/53802 – email : info@studiolosassobroker.com - ai sensi della legge 792/84.

Il Broker fornirà assistenza e consulenza anche nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutto il tempo della durata, incluso proroghe, riforme o sostituzioni.

Il Contraente e la Società Assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.

L'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali verranno stipulati i contratti in base all'aliquota percentuale del ***** % sui premi imponibili.

Detta commissione verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo sui premi assicurativi per l'Amministrazione appaltante.

B. INCENDIO, FURTO E EVENTI SOCIO POLITICI (Valide sia per la Sez. A che per la Sez. B)

B.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;

Furto e rapina - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina.

Eventi Socio Politici - La garanzia opera in estensione alla garanzia incendio e/o furto e purché il veicolo sia assicurato dall'impresa almeno per la garanzia incendio. L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. Sono compresi i danni da atti vandalici con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento ed in nesso causale con lo stesso punto. La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di €.300.000 per ogni sinistro.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Sono esclusi dalla garanzia, gli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili anche se già previsti nel modello base del veicolo.

B. 2 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal beneficiario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbono corrispondere a norma di legge;

- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

In caso di furto l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità inoltrandone copia autentica all'Impresa. Qualora il furto totale si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità Italiana.

B. 3 MODALITA' PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto all'Impresa entro nove giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione dell'entità del danno, della data del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-Politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

B. 4 RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

B. 5 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Salvo il disposto dell'art. B 4, il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore relativo ai pneumatici viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento o da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

B. 6 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente, negli altri casi essa viene suddivisa fra Impresa e Assicurato in parti uguali.

B. 7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata

la polizza. Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-Politici, l'Impresa rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli Uffici competenti. L'Impresa, in caso di furto parziale e/o di furto totale, ha facoltà prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusura istruttoria;
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

B. 8 RECUPERI

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'Art. B.4.) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto.

C. CONDIZIONI KASKO TOTALE (Valide sia per la Sez. A che per la Sez. B)

C. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Sono compresi i danni agli impianti, dispositivi ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati, a patto che si verifichino in seguito e congiuntamente a un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;

Sono esclusi dalla garanzia, gli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili anche se già previsti nel modello base del veicolo.

C. 2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra , insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta di grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del Conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ed allenamenti;
- d) avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- e) verificatesi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
- f) determinati da vizi di costruzione;
- g) cagionati da operazioni di carico e/o scarico;
- h) subiti a causa diretta di manovre a spinta e a mano o di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;

i) conseguenti e successivi a furto o rapina - consumati o tentati - del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio.

l) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se verificatesi non congiuntamente ed altro danno indennizzabile a termine di polizza.

C. 3 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione salvo quanto previsto al punto d) del precedente articolo, che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti del Conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell'Assicurato.

C. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli stati aderenti al sistema della carta verde.

C. 5 MODALITA' PER LA DENUNCIA DI SINISTRI

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto all'Impresa entro nove giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

C. 6 RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE "IN NATURA" DELLE COSE DANNEGGIATE

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

C. 7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE DANNEGGIATE

Salvo il disposto dell'art. C.6, il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle ripartizioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore relativo ai pneumatici, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;

-non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

C. 8 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Impresa e Assicurato in parti uguali.

C. 9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

C. 10 DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE

L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

D. CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide sia per la Sez. A che per la Sez. B)

D. 1 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI

La mancata dichiarazione prevista dalle condizioni generali comuni art. A.4 "Dichiarazioni e comunicazioni del contraente" non può essere invocata dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

D. 2 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Fatto in _____ in quattro esemplari ad un unico effetto il

La Società Assicuratrice

Il Contraente

.....

.....